



LEGA PRO

COMUNICATO N. 25/CIT – 19 MARZO 2026

25/58

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2025–2026

GARA DEL 18 MARZO 2026

Si riporta il risultato della gara disputata il 18 Marzo 2026

FINALE DI ANDATA

POTENZA LATINA 3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 18 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione della gara disputata nel corso della finale di andata di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società LATINA e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ADJAPONG CLAUD (POTENZA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto gli si avvicinava spintonandolo con veemenza sul petto e pronunciando nei suoi confronti parole irrispettose e minacciose.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura dei gesti perpetrati e l'essere gli stessi stati posti in essere a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CIOFFI ANTONIO (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA	(LATINA)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(LATINA)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,

dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 19 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani